



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2986 del 2012, proposto da:

Soc Azienda Bresciana Petroli Nocivelli Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35/B;

contro

Provincia di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Sieni, con domicilio eletto presso Massimiliano Sieni in Roma, via 4 Novembre, 119/A;

per l'annullamento

- del bando di gara avente ad oggetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Provinciale di Roma suddiviso in quattro lotti;
- del disciplinare e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo alla gara bandita dalla Provincia di Roma per tutti i quattro lotti citati;
- di tutti i chiarimenti e le rettifiche a più riprese operate dalla Provincia di Roma e successivamente apparsi sul sito internet dell'Amministrazione;
- dell'avviso di annullamento, differimento e rettifica relativo al bando pubblicato sulla G.U. del 7 marzo 2012, n. 28;

nonché

per il risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente dalla esecuzione degli atti impugnati e dal comportamento della Amministrazione resistente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara spedito il 14 ottobre 2011 e pubblicato sulla GURI, 5° serie speciale n. 125 del 24 ottobre 2011, la Provincia di Roma ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato Energia e dei Servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

L'oggetto dell'appalto, qualificato al punto II.1.2 del bando di gara come appalto di servizi, è rappresentato dalla prestazione di servizi e lavori accessori (appalto misto), il cui oggetto prevalente, in termini funzionali, ai sensi degli artt. 14 e 15 D.Lgs. n. 163/2006, è costituito dall'affidamento del servizio integrato Energia e dei Servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

L'appalto è stato suddiviso in n. 4 (quattro) lotti geografici.

A seguito della pubblicazione sulla GURI, 5° serie speciale, del 7 marzo 2010, n. 28, l'esponente veniva a conoscenza del fatto che la Provincia di Roma aveva proceduto (con n. 7 avvisi di rettifica) ad introdurre modifiche di natura sostanziale al bando di gara ed alle condizioni dell'appalto, nonché a prorogare il termine di presentazione delle offerte dapprima alla data del 29 febbraio 2012 e poi alla data del 23 aprile 2012.

Tra le rettifiche operate, assumono particolare rilevanza, oltre alle proroghe disposte:

- l'avviso di rettifica n. 3 di pag. 8 del capitolato speciale descrittivo prestazionale con il quale è stato modificato l'articolo 2 del capitolato "oggetto e durata dell'appalto e modalità di scelta del contraente" aggiungendo agli impianti oggetto del servizio di manutenzione anche gli impianti antintrusione prima mancanti e correggendo in tal modo l'oggetto dell'originario appalto;

- la risposta del 1 febbraio 2012 della Provincia al quesito posto da una importante Associazione di categoria (Assital); risposta la quale, accogliendo in parte le osservazioni formulate dall'Associazione in ordine alla illegittimità del divieto di revisione dei prezzi previsto ha modificato sostanzialmente quanto disposto dall'art. 7.2 del capitolato speciale d'appalto, introducendo la revisione, o adeguamento del prezzo, anche per il canone di manutenzione degli impianti tecnologici esplicitamente, esclusa dal citato articolo 7.2 e ciò in considerazione dell'obbligo, stabilito dall'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, secondo il quale "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo".

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, tali modifiche, incidendo sull'oggetto dell'appalto e sugli elementi necessari per poter formulare l'offerta economica, avrebbero necessitato di una congrua riapertura dei termini per la formulazione delle offerte e l'espletamento dei sopralluoghi; ciò, in particolare, per tenere conto dell'interesse di tutte quelle imprese che, in un primo momento, non avevano ritenuto di loro interesse partecipare alla gara. Ciò, tuttavia, non è stato. E', invece, accaduto che l'avviso di proroga n. 2 che sposta il termine di presentazione delle offerte dal 29 febbraio 2012 al 23 aprile 2012, apparso sul sito internet della Provincia in data 28 febbraio 2009, è stato pubblicato sulla G.U. del 7 marzo 2012, data, pertanto, dalla quale avrebbe dovuto farsi decorrere il termine minimo di 52 giorni per la ricezione delle offerte.

Sulla base di tali assunti, la parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo la illegittimità degli stessi sotto i profili meglio indicati nel ricorso e nel prosieguo della motivazione.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Roma deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Alla udienza del 29 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter superare le eccezioni preliminari di tardività del ricorso avanzate dalla parte resistente in considerazione della infondatezza, nel merito dello stesso.

Con una prima censura la parte ricorrente deduce la violazione del principio costituzionale di buon andamento

dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.), del criterio di efficienza ed economicità dell'attività amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) oltre che la violazione dei principi di equità, proporzionalità, adeguatezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Osserva la ricorrente che la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, seppure apparsa sul sito internet dell'Ente in data 28 febbraio 2012, risulta pubblicata sulla G.U. solo in data 7 marzo 2010 per cui, decorrendo da tale data il computo dei termini a disposizione, sarebbero stati concessi fino alla scadenza del 23 aprile 2012 solo 48 giorni di tempo per formulare l'offerta e non già i 52 di legge (ex art. 70 D.Lgs. n. 163/2006).

La proroga, inoltre, avrebbe dovuto essere disposta con le medesime forme e moduli adottati dalla Amministrazione per la pubblicazione del bando di gara. In particolare, la modifica del bando con cui l'Amministrazione ha disposto l'estensione dell'oggetto dell'appalto anche alla manutenzione di impianti antintrusione non potrebbe ritenersi produttiva di effetti per le imprese partecipanti alla gara in quanto tale modifica non sarebbe stata pubblicizzata nelle medesime forme del bando originario.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio come secondo il disposto di cui all'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, nella procedura in oggetto - aperta e sopra soglia comunitaria - il termine per la ricezione delle offerte, che non può essere inferiore a 52 giorni, decorre dalla data di trasmissione del bando di gara. Le stazioni appaltanti, infatti, trasmettono gli avvisi ed i bandi alla Commissione ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. n. 163/2006 per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X al D.Lgs. n. 163/2006. Il termine per la ricezione delle offerte, non può essere inferiore a 52 giorni dalla trasmissione del bando alla Gazzetta dell'Unione Europea.

Nella fattispecie in oggetto, in particolare, i termini e la procedura richiesta dal legislatore appaiono rispettati:

- il nuovo termine di presentazione delle offerte, infatti, è stato fissato con l'avviso di rettifica n. 7 e con l'avviso di proroga n. 2, trasmesso, ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. n. 163/2006, alla Gazzetta Ufficiale Europea in data 27 febbraio 2012 utilizzando il formato di cui all'allegato X e, quindi, 57 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato in data 23 aprile 2012; - l'avviso stesso, è stato poi inviato alla G.U.R.I. in data 29 febbraio 2012 e pubblicato in data 7 marzo 2012 e pubblicato sul profilo del committente - sito internet dell'Ente - dal 28 febbraio 2012 al 23 aprile 2012 ed all'Albo pretorio Web dal 2 marzo 2012 al 23 aprile 2012 oltre che sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio dal 29 febbraio 2012 e sui quotidiani Il Sole 24 ore, La Repubblica, Il Messaggero ed Il Tempo del 5 marzo 2012.

Né, del resto, appare decisivo il rilievo contenuto nel primo motivo di ricorso e relativo al mancato rispetto - con riguardo alla rettifica del bando di gara avente ad oggetto la estensione dell'ambito dell'appalto alla manutenzione degli impianti antintrusione - delle medesime forme e moduli adottati dalla Amministrazione per la pubblicazione del bando di gara.

Occorre, infatti, osservare - così come risulta dagli atti di gara - che l'odierna ricorrente non ha partecipato alla gara di cui all'odierno ricorso. La mancata partecipazione al procedimento concorsuale, unitamente al rilievo secondo cui il mancato rispetto della forma relativa alla modifica oggetto di contestazione non viene incidere sulla astratta possibilità - in capo alla ricorrente - di una valida formulazione dell'offerta, non può che determinare l'inammissibilità della censura sotto il profilo della carenza di interesse.

Con una seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettere s) ed u) del disciplinare di gara; violazione delle regole poste a presidio della concorrenza; eccesso di potere e sviamento dell'azione amministrativa.

Deduce la parte ricorrente come ai fini della partecipazione alla gara, l'art. 2, comma 2, lett. s) del Disciplinare

stabilisce il possesso, da parte del concorrente, del seguente requisito di capacità tecnico-economica: “un importo relativo ai servizi energia come definiti dal D.P.R. n. 412/93 (con esclusione dei contratti di sola conduzione o di sola fornitura di combustibile o di sola manutenzione) o assimilabili (conduzione e relativa manutenzione) realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (...) non inferiore all’importo posto a base di gara”.

Con chiarimento del 15 marzo 2012, il Dirigente del Servizio 3 ha comunicato quanto segue: “A seguito delle richieste di chiarimento pervenute in merito alla interpretazione dell’art. 2, comma 2, lettere s) ed u) del Disciplinare di gara, si precisa che, come stabilito dal disciplinare di gara (art. 2, comma 2, lett. s), per essere ammesso a partecipare alla gara l’operatore economico deve attestare, ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria sotto il profilo del fatturato specifico, un importo realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) di servizi energia come definiti dal D.P.R. n. 412/1993 non inferiore all’importo posto a base di gara. Ne consegue che il requisito in parola non può essere soddisfatto attestando fatturato derivante dallo svolgimento di servizi di conduzione e relativa manutenzione degli impianti, ancorchè i medesimi costituiscano parte dell’oggetto dell’appalto. Identica interpretazione deve essere data delle disposizioni del disciplinare relative ai requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (art. 2, comma 2, lett. u), del pari in equivoche. Il presente chiarimento integra la risposta al quesito n. 2 di cui ai Chiarimenti 3 e risposte, pubblicati sul sito internet della Provincia di Roma il 23 novembre 2011, che deve essere interpretato alla luce delle precisazioni sopra riportate”.

Secondo il chiarimento reso, dunque, il requisito in parola avrebbe potuto essere dimostrato solo mediante fatturato relativo al “servizio energia” senza potersi a tal fine computare il fatturato derivante dallo svolgimento di servizi di conduzione e relativa manutenzione degli impianti ancorchè i medesimi vengano a costituire parte dell’oggetto dell’appalto.

A fronte dei rilievi operato dagli aspiranti concorrenti in merito alla illegittimità di tale modifica – posto che l’art. 2 del disciplinare espressamente equipara, senza alcuna specificazione, ai servizi di energia i “servizi di conduzione e relativa manutenzione” – con successivo chiarimento del 28 marzo 2012 l’Amministrazione provinciale, pur apparentemente intenzionata a sostituire il chiarimento reso in data 15 marzo 2012, ha tuttavia confermato la preclusione con esso introdotta mediante l’inserimento di una specifica – non prevista, secondo la tesi della parte ricorrente, dal bando di gara – per il computo del fatturato dei servizi di conduzione e relativa manutenzione.

Con il predetto chiarimento, infatti, è stato affermato che “I servizi assimilabili sono costituiti da quei contratti denominati di conduzione e manutenzione che includano espressamente in termini di efficienza energetica dei processi di trasformazione e/o utilizzo dell’energia. Pertanto, quale esempio non esaustivo, anche contratti di conduzione e manutenzione di impianti tecnologici aventi tali caratteristiche, possono essere inclusi nel calcolo degli importi di cui alla lettera s) dell’art. 2 del disciplinare di gara. Invece, i contratti riferiti ad una generica attività di manutenzione ordinaria di impianti (per es. impianti elettrici, elevatori, ecc.) non configurabile come attività finalizzata al miglioramento in termini di efficienza energetica dei processi di trasformazione e/o utilizzo dell’energia non potranno concorrere al raggiungimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria. Identica interpretazione deve essere data delle disposizioni del disciplinare relative ai requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (art. 2, comma 2, lett. u) del pari in equivoche”.

Secondo la tesi della parte ricorrente, dunque, il chiarimento sarebbe illegittimo in quanto verrebbe ad escludere dal computo del fatturato utile alle imprese al fine di qualificarsi alla gara, ogni pregressa esecuzione di appalti che non siano comunque attinenti al “servizio energia” eliminando dal calcolo il fatturato derivante dallo svolgimento di servizi di conduzione e relativa manutenzione degli impianti che non includano espressamente il “miglioramento in termini di efficienza energetica dei processi di trasformazione e/o utilizzo dell’energia”.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio come secondo l'art. 2, lett. s) del Disciplinare di gara, i concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, devono attestare "un importo relativo ai servizi energia come definiti dal D.P.R. n. 412/93 (con esclusione dei contratti di sola conduzione, di sola manutenzione o di sola fornitura del combustibile) o assimilabili (conduzione e relativa manutenzione) realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi.

Secondo il disposto del Disciplinare, dunque, ai fini della partecipazione alla gara le imprese dovevano possedere un determinato fatturato calcolato con riferimento ai servizi energia ovvero assimilabili intendendosi per tali soltanto quelli relativi alla conduzione e manutenzione nel settore della energia. Sotto tale profilo, infatti, i chiarimenti espressi dalla Amministrazione provinciale appaiono non solo pienamente in linea con quanto indicato nel Disciplinare ma, soprattutto, ricognitivi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. p) D.P.R. n. 412/1993, secondo cui "contratto servizio energia" deve intendersi "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".

Non v'è dubbio, dunque, che il servizio energia ricomprenda non già tutti i servizi assimilabili tout court ma esclusivamente i contratti di conduzione e manutenzione che includano espressamente il miglioramento in termini di efficienza energetica del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

Con una terza censura, articolata in varie sottocensure, si lamenta l'eccesso di potere della Amministrazione con riguardo all'inadeguatezza dei termini di effettuazione dei sopralluoghi ed alla richiesta di un sistema di telecontrollo.

Quanto al primo motivo contenuto nella terza censura, occorre rilevare come alcuna inadeguatezza può imputarsi alla Amministrazione provinciale nella individuazione dei termini di effettuazione dei sopralluoghi che, infatti, sono stati resi conoscibili alle parti interessate sin dal 28 febbraio 2012 (avviso di rettifica) mentre la prenotazione, peraltro con funzione meramente organizzativa, avrebbe dovuto effettuarsi soltanto entro l'8 marzo 2012.

Quanto, poi, al termine per l'effettuazione dei sopralluoghi – ridotto da 44 giorni a 21 giorni – occorre rilevare la assoluta congruità in relazione all'intervenuto impiego del doppio delle unità precedentemente messe a disposizione per il compimento delle operazioni indicate.

D'altra parte, nemmeno incongruo appare il termine connesso alla presentazione delle offerte in relazione alla data di scadenza dei sopralluoghi (17 aprile e 23 aprile) in considerazione del fatto che tali sopralluoghi avrebbero dovuto svolgersi gradualmente ed in modo tale da permettere la idonea valutazione delle informazioni acquisite ai fini della formulazione dell'offerta.

Con gli ulteriori motivi contenuti nella terza censura, l'odierna parte ricorrente impugna talune specifiche previsioni del Disciplinare e del Capitolato speciale.

In particolare, con la censura contenuta al punto 4.3.2 (pag. 37 del ricorso introduttivo) si deduce la illegittimità dell'art. 4.4. e dell'art. 7. b.4.4. del Capitolato speciale di appalto che richiedono la realizzazione di un sistema informativo per la gestione dei servizi e di un sistema telematico per il controllo a distanza degli impianti alla cui descrizione il disciplinare di gara riserva il punteggio di 20 punti su un totale di 50 attribuibili all'intero progetto per la gestione del servizio.

Secondo la prospettazione della parte ricorrente tali previsioni sarebbero illogiche ed irrazionali poiché non terrebbero in considerazione il fatto che detti sistemi sono già in uso e di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Roma che li ha fatti installare, utilizzare e li ha interamente pagati nel corso del contratto di "global service" attualmente in scadenza.

Con la censura contenuta al punto 4.3.3. (pag. 41 del ricorso introduttivo) si deduce, poi, la illegittimità del criterio a.2.1. del Disciplinare di gara; secondo la prospettazione della parte ricorrente, infatti, nell'ambito del punteggio di merito tecnico di cui all'art. 7 del disciplinare di gara – e più specificatamente per la voce “impegno per gli obiettivi di risparmio energetico” – sarebbe previsto un massimo di 8 punti per quegli operatori che si impegnano a realizzare interventi di riqualificazione finalizzati al conseguimento di un risparmio energetico complessivo fino ad un massimo di 500 TEP. Il Capitolato d'appalto, poi, stabilisce che tali interventi sono a carico del concorrente fino ad un importo pari al 10% del canone offerto per il servizio energia e per la parte eccedente tutti gli oneri rimangono a carico della Stazione appaltante e remunerati all'appaltatore con i prezzi previsti per i lavori extra-canone. Appare evidente – secondo la prospettazione della parte ricorrente – come qualsiasi impegno assunto dai concorrenti eccedente il suddetto 10% si traduce, di fatto, in un aggravio di spesa per la sola Amministrazione Provinciale senza alcun documento per i concorrenti i quali saranno pertanto tutti indotti ad assumere l'impegno di conseguire il risparmio di 500 TEP al solo fine di ottenere il massimo del punteggio attribuibile. Non vi sarebbe, cioè, alcun vantaggio – neanche economico – nell'assumere un impegno inferiore a 500 TEP e non essendovi – per di più – nessuna penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati, le imprese non potranno che assumere tutte l'impegno massimo stabilito dal capitolato, ottenendo il massimo punteggio.

Le censure sono inammissibili.

Rileva il Collegio, infatti, come la mancata partecipazione al procedimento concorsuale renda inammissibile, per carenza di interesse, le censure avanzate contro le clausole del Disciplinare e del Capitolato, in quanto il loro eventuale annullamento non rimetterebbe comunque il ricorrente in termini per proporre la domanda di partecipazione originariamente non presentata (Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 1 febbraio 2012, n. 2911).

Né, del resto, le clausole oggetto di impugnativa appaiono assolutamente irragionevoli e tali da non consentire una valida formulazione dell'offerta per essere da esse reso impossibile quel calcolo di convenienza economica che ogni impresa deve essere in condizione di poter effettuare all'atto di valutare se partecipare o meno ad una gara pubblica.

Con una quarta censura, la parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, equità, proporzionalità del procedimento, libera iniziativa economica per la limitazione della possibilità di accesso alla gara.

Secondo la prospettazione della parte ricorrente, infatti, l'impossibilità da parte del concorrente di formulare una adeguata offerta deriverebbe dalla indeterminatezza dell'oggetto dell'appalto sotto il profilo “Servizio di Manutenzione ordinaria preventiva degli Impianti Tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Provinciale di Roma”, richiesto dall'art. 1 del Disciplinare.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio come il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale preveda chiaramente, al cap. 6, sia gli obiettivi prestazionali che il fornitore è tenuto a garantire, che le attività elementari che costituiscono la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici.

Non v'è dubbio, quindi, che – stabiliti chiaramente gli obiettivi qualitativi e di efficienza degli impianti – non sussista alcuna difficoltà nel quantificare i costi al fine di parametrare una adeguata offerta economica.

D'altra parte, nemmeno possono sussistere equivoci con la manutenzione straordinaria extra-canone in quanto la natura stessa degli interventi inclusi nel canone di servizio, in quanto riconducibili ad attività di manutenzione ordinaria, sono facilmente individuabili e classificabili dal concorrente al fine della corretta formulazione della offerta ragionevolmente redditizia.

Con una quinta censura, articolata in due sottocensure, la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 36 Cost.,

dell'art. 86, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 1, comma 1, L. n. 327/2000 e del D.M. 24 febbraio 2009 in tema di costo della mano d'opera.

Le censure sono inammissibili.

Rileva il Collegio, anche in tal caso, come la mancata partecipazione al procedimento concorsuale determini una carenza di interesse in merito a censure afferenti il contenuto degli atti di gara in considerazione del fatto che un loro eventuale annullamento non rimetterebbe in ogni caso la parte ricorrente in termini per proporre la domanda di partecipazione originariamente non presentata. Né, del resto, le clausole oggetto di impugnativa determinano una impossibilità in capo alla ricorrente di valida formulazione dell'offerta per essere da esse reso impossibile quel calcolo di convenienza economica che ogni impresa deve essere in condizione di poter effettuare all'atto di valutare se partecipare o meno ad una gara pubblica.

Con una sesta censura si deduce la violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, equità e proporzionalità del procedimento per pretesa indeterminatezza dell'oggetto della prestazione quanto all'inclusione degli impianti fotovoltaici nell'oggetto del servizio, disposta con la rettifica pubblicata sulla G.U. del 7 marzo 2012.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio come dalla lettera della intervenuta rettifica n. 7 del 28 febbraio 2012 risulti evidente l'intenzione della Stazione appaltante di eliminare dal testo dell'art. 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale della "Manutenzione degli impianti fotovoltaici esistenti" con conseguente insussistenza di alcuna incertezza in merito all'oggetto dell'appalto.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

L'infondatezza del ricorso importa il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Compensa le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il 05/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)